

Allegato alla Determinazione N° 61 del 28.05.2008

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Provincia di Oristano

Bando di concorso per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione. Anno 2008.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del D.M. LL.PP. del 07/06/1999 emanato a seguito della legge 09.12.1998 N° 431 art. 11, che ha istituito il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico,

RENDE NOTO

Che è indetto concorso per la formazione di una graduatoria di aspiranti beneficiari del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione cui possono accedere tutti i cittadini residenti nel Comune di San Nicolò Arcidano , in condizioni di disagio economico.

DESTINATARI

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Il contratto di locazione (contratto d'affitto) deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato
- sussistere al momento della presentazione della domanda
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 E A9;

Non sono ammessi i nuclei familiari:

- in cui anche uno solo dei componenti risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
- Il cui contratto di locazione sia stipulato con parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE I BENEFICI.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- ◆ reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 11.521,12) rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto sia superiore al 14 % **(FASCIA A)**; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14 % l'incidenza del canone sul reddito **e non può essere superiore a € 3.098,74.**
- ◆ Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati, rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto sia superiore al 24 % **(FASCIA B) e non può essere superiore a € 2.320.**

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	LIMITE DI REDDITO
○ 1 o 2 persone	€ 13.643,35 (+19%)
○ 3 persone	€ 16.394,95 (+43%)
○ 4 persone	€ 19.146,55 (+67%)
○ 5 o più persone	€ 20.063,75 (+75%)

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare.

Il nucleo familiare che si considera è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico.

Si precisa inoltre che:

- le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura;
- ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendente dal fatto che sia o meno a percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo è data dalla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato "sopportabile" in relazione alla situazione economica del nucleo, ossia:

Contributo = canone annuo - (reddito imponibile X incidenza massima ammissibile).

Qualora le disponibilità finanziarie complessive non fossero sufficienti a coprire per intero la spesa, si darà luogo alla riduzione dei contributi in maniera proporzionale.

LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AVVERRA' ESCLUSIVAMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALL'ACCREDITO DELLE SOMME ASSEGNATE AL COMUNE DA PARTE DELLA REGIONE.

GRADUATORIA

Sulla base delle domande pervenute, si procederà a formare la GRADUATORIA che scaturirà dall'applicazione della seguente formula:

Punteggio = Canone di locazione annuo/Reddito imponibile annuo *100
Maggiore sarà l'incidenza del canone maggiore sarà il punteggio attribuito.

A parità di punteggio avrà priorità il richiedente con il reddito del nucleo familiare più basso.

In ogni caso trova applicazione la L. 97/2000, secondo la quale ha priorità assoluta il richiedente, in possesso dei requisiti, nei confronti del quale risulta emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbia provveduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, secondo le disposizioni della L.431/98;

Nel caso in cui successivamente alla suddivisione dei contributi si verificassero delle eccedenze di disponibilità, queste verranno utilizzate per incrementare (fino ad un massimo del 25%) il contributo erogato ai nuclei familiari nei quali vi sia la presenza di:

- 1) disabili con invalidità superiore al 67%
- 2) ultrasessantacinquenni;
- 3) componenti portatori di invalidità di cui all'art. 3 comma 3 della Legge N° 104/92;
- 4) assenza di uno dei genitori e presenza di figli minori;

Le richieste vanno inoltrate utilizzando moduli appositamente predisposti e disponibili presso gli Uffici Comunali.

Le richieste dovranno pervenire improrogabilmente all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il **17 Giugno 2008** corredate dalla documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune.

San Nicolò D'Arcidano

Il Responsabile del Servizio
(Murgia Sofia)
